



DT VII – DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SICILIA
PALERMO

Prot: come da segnatura

Palermo, data come da segnatura

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

PIANO DEFINITIVO

**relativo alle domande pervenute nel secondo semestre 2021
per l'istituzione di nuove rivendite nel secondo semestre 2022**

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. n. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31/03/2022, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013;

Visto l'art. 4 della Legge n. 37/2019, che ha apportato modifiche all'art. 24, comma 42, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 111/2011;

Rilevato come il prefato art. 4 della Legge europea n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del Decreto Legge n. 98/2011, convertito nella Legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", nonché il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

Vista la LIUA-DG inerente le "Linee di Indirizzo per l'Uniformità dell'Azione Amministrativa - Regime transitorio in materia di distribuzione e vendita dei prodotti da fumo", prot n. 434828/RU del 30/11/2020;

Viste le modifiche alla previgente disciplina introdotte dal D.M. n. 51/2021;

Vista altresì, la circolare n.28/2021 della Direzione Centrale tabacchi prot. n. 264541/RU del 22 luglio 2021;

Accertato che nessuna delle segnalazioni pervenute nel secondo semestre 2021 risponde ai suddetti requisiti e non sussistono effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita;

Visto lo schema di piano provvisorio per l'istituzione delle rivendite ordinarie adottato dallo scrivente Ufficio, prot n. 3436/RI del 05/04/2022 pubblicato il 05/04/2022;

Preso atto che nei venti giorni liberi successivi alla data di pubblicazione dello schema di piano di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sono state presentate allo scrivente Ufficio memorie scritte e documenti da parte del Sig. Torrisi Rosario, proponente la nuova istituzione rivendita ordinaria presso il comune di Gaggi (ME), considerate irrilevanti ai fini della modifica dello schema di piano semestrale, in quanto relative ad un comune dove è stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti e pertanto non accoglibile;

DISPONE

per il secondo semestre del 2022 di non avviare procedure per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'ufficio dei Monopoli per la Sicilia, mancando le condizioni prescritte dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Margherita Farina
firmato digitalmente